

ANGAISA incontra il Presidente Confcommercio Carlo Sangalli e presenta le nuove richieste della categoria per fronteggiare la crisi.



Mauro Odorisio

Carissimi Soci, il 5 maggio scorso, una delegazione ANGAISA costituita dal Presidente Mauro Odorisio, del Vice-Presidente Leonardo Simonetti, dal Segretario Generale Gianni Mari e dal dott. Corrado Oppizzi ha incontrato il Presidente Confcommercio Carlo Sangalli, al quale ha presentato un "memorandum" contenente alcune richieste e suggerimenti per il sostegno delle imprese della distribuzione idrotermosanitaria, in questo momento di grave difficoltà economica.

I punti principali del "memorandum" sono:

- **Il problema del credito.** Sono necessarie nuove agevolazioni, che consentano alle aziende di sostenere con più serenità la stretta creditizia imposta dalle banche e le crescenti difficoltà nei pagamenti da parte della clientela, soprattutto professionale;
- **Gli ammortizzatori sociali.** La crisi colpisce le aziende strutturate, con personale che rischia di finire in cassa integrazione per decine o anche centinaia di dipendenti. Il tessuto stesso su cui si basa l'efficienza delle imprese viene, di conseguenza, profondamente intaccato.

I tradizionali ammortizzatori sociali, come la Cassa Integrazione Guadagni, sono studiati per rispondere perfettamente alle esigenze delle industrie che, di fronte alla crisi in atto, si vedono costrette a fermare gli impianti di produzione e non possono quindi impiegare la forza-lavoro. Per quanto riguarda il Commercio ed i Servizi, la CIGS non rappresenta sempre lo strumento più idoneo da impiegare.

Di fronte alla crisi, la distribuzione reagisce ottimizzando il livello delle scorte e migliorando quello dei servizi, per contrastare il calo della

domanda e per mantenere integra la propria struttura, spesso costruita e consolidata negli anni, attraverso le competenze e le esperienze acquisite.

Quella di "mandare a casa" i propri dipendenti resta comunque la scelta peggiore.

Un magazziniere o un venditore (banconista o addetto show-room) del nostro settore hanno una profonda conoscenza della merceologia (da 10.000 a 40.000 referenze di magazzino) e sono difficilmente rimpiazzabili, se non dopo un lungo addestramento. Una soluzione alternativa che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, potrebbe essere decisamente più efficace anche per le aziende del nostro comparto, è quella di una significativa riduzione degli oneri contributivi, da riservare alle sole aziende in difficoltà. Ciò consentirebbe di salvaguardare i posti di lavoro, consentendo la riduzione dei costi fissi per le aziende e il mantenimento del potere d'acquisto dei loro dipendenti (con un diretto sostegno ai consumi), il tutto con un costo pressoché equivalente per lo Stato.

- **Gli incentivi per il settore.** Purtroppo le misure di incentivazione per il comparto dell'edilizia legate al "Piano casa", non stanno ancora producendo gli effetti sperati. Per quanto riguarda il 2010 non ci sono stati effetti apprezzabili, mentre è ipotizzabile un'inversione di tendenza solo nel 2011. La lentezza con cui le Regioni hanno dato attuazione al Piano Casa, e le limitazioni esistenti anche a livello dei singoli Comuni, stanno di fatto penalizzando notevolmente l'efficacia delle misure introdotte che, secondo le nostre valutazioni, potrebbero produrre i primi risultati significativi solamente nel 2011 e nel 2012. Anche per questo auspichiamo l'approvazione, da parte del Governo, di nuove misure che si affianchino a quelle del recente "decreto incentivi", che ha favorito soprattutto il comparto delle cucine e degli elettrodomestici. Ci riferiamo, in particolare, alla nostra proposta relativa agli incentivi per la "rottamazione" delle caldaie, che consentirebbe di produrre effetti positivi non solo per quanto riguarda il mercato, ma anche con riferimento al miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione delle emissioni inquinanti.



Carlo Sangalli

In questo senso, ANGAISA auspica inoltre l'ulteriore proroga della detrazione fiscale 55% sugli interventi di ristrutturazione legati al risparmio energetico che, in base alla normativa vigente, sarebbero operativi solamente fino 31 dicembre 2010.

In base alle stime del Ministero dello Sviluppo Economico, i dati 2009 testimoniano l'efficacia dell'agevolazione, con 236.100 domande di detrazione, dopo il picco registrato nel 2008, con quasi 248.000 domande.

- **Il rapporto tra Produzione e Distribuzione.** La situazione di crisi del Mercato sta sconvolgendo gli equilibri tra Produzione e Distribuzione e, sempre più frequentemente, le sinergie che hanno caratterizzato i rapporti fra i principali operatori della filiera rischiano di essere compromesse o penalizzate. ANGAISA ha sempre interpretato il proprio ruolo come punto di riferimento del comparto, con l'obiettivo di favorire il confronto sui temi di maggior interesse ed attualità, coinvolgendo anche i principali Gruppi di acquisto del settore e i rappresentanti delle industrie, diverse delle quali aderiscono ad ANGAISA nella veste di Soci Sostenitori.

A tale proposito, la nostra Associazione ha invitato Confcommercio ad ampliare il "tavolo di confronto" con la produzione, proponendo una discussione e un confronto "a tutto campo" in rappresentanza del settore Commercio nel suo complesso – per favorire un dialogo sempre più costruttivo con la controparte industriale.

L'incontro si è concluso con la conferma, da parte del Presidente Sangalli, del pieno sostegno di Confcommercio alle idee e alle richieste presentate da ANGAISA, e con la condivisione, da parte dell'Associazione, del progetto Rete Imprese Italia, che vede la collaborazione di Confcommercio, Confartigianato, CNA, Confesercenti e Casartigiani

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. arch. Gianni Mari

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

Riunioni nazionali

Ammissione nuovi Soci

Il Comitato Esecutivo riunitosi il 7 aprile scorso ha approvato l'ammissione dell'azienda distributrice Commerciale C.I.I.A. 2000 Srl di Spoltore (PE) fra i Soci Ordinari ANGAISA.

Riunioni internazionali

Congresso FEST 2010

Dublino, 23 – 25 settembre

Si terrà a Dublino, dal 23 al 25 settembre p.v. il congresso 2010 della FEST (Fédération Européenne des Grossistes en Appareils Sanitaires et de Chauffage). Tutte le informazioni relative al programma congressuale e alle attività collaterali sono disponibili nel sito www.bmf.org.uk/go/fest. Fra gli interventi previsti, segnaliamo:

- *Lord Digby Jones, Direttore della Confederation of British Industry dal 2000 al 2006.*

Mentre l'Europa cerca di avviarsi verso una lenta ripresa, quali sono i grandi temi che influenzeranno lo sviluppo delle attività economiche nei prossimi cinque anni?

- *Klaus Jesse, Vaillant GmbH.*

Le nuove tendenze che stanno definendo il modo in cui utilizziamo gli impianti di riscaldamento e aria condizionata in case e uffici, e gli scenari di mercato per il settore.

- *Kelly Butler, Direttore Marketing della British Electrotechnical Appliances Manufacturers Association.*

Petrolio, gas, elettricità o "rinnovabili": prezzi, sicurezza e sostenibilità delle risorse energetiche in Europa.

- *Richard Hytner, Vicepresidente di Saatchi & Saatchi*

I clienti vi vogliono bene? Il fenomeno delle "love brands", le marche che fidelizzano la clientela grazie ad un rapporto non formale, ma "emotivo" e coinvolgente.

La lingua ufficiale del congresso è l'inglese, ma è prevista la traduzione simultanea in italiano, a condizione che venga raggiunto il numero minimo di almeno 5 congressisti italiani (attualmente possiamo già contare su 4 iscrizioni confermate).

Per le iscrizioni e le prenotazioni delle camere è necessario collegarsi all'apposito sito, di cui Vi riportiamo il link: <http://www.festnews.net/form/form.html>. Sottolineiamo che per le conferme trasmesse entro il 30 maggio sono previsti sconti per le quote congressisti e accompagnatori.

MERCATO

Notizie sui mercati

Rubrica realizzata in collaborazione con BRG Consult - Società di Ricerche strategiche di Mercato internazionali, specializzata nel settore dei materiali da costruzione e mercati correlati con sede a Londra (www.consultgb.com).

SETTORE SANITARIO

EUROPA

SANITEC KOLO la compagnia polacca del Gruppo SANITEC ha aumentato al 35% la propria quota sul mercato locale.

Lo sviluppo del "Fai da Te"

Il settore "Fai da Te" nel 2009 in Europa ha perso complessivamente l'1,5%.

La Germania è il mercato più importante con un volume di 42,96 miliardi di € e la Francia il secondo mercato con 19 miliardi di €.

SVEZIA

VILLEROY e BOCH ha chiuso l'impianto di Vaxjo. La produzione verrà trasferita negli impianti di Roselare in Belgio e Roden in Olanda.

SETTORE RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO

AUSTRIA

Presso St. Veit in Carinzia sorgerà il più grande impianto fotovoltaico dell'Austria.

L'impianto, con una superficie di 10.800 m² di moduli fotovoltaici verrà co-finanziato dallo stato federale della Carinzia dal produttore di energia elettrica KARNTER KELAG e dall'investitore SKW SONNENKRAFT.

Il costo complessivo dell'impianto sarà di 6,4 milioni di €.

EUROPA

Il consumo d'acciaio in Europa è in ripresa e continuerà nel 2011.

Il gruppo EUROFER ha stimato nel 19% la caduta del fatturato 2009, ma viene prevista una crescita dell'1,1% nel 2010 e del 4,1% nel 2011.

FINLANDIA/NORVEGIA

Il produttore svedese NIBE ha annunciato l'acquisto di ABK distributore norvegese specializzato nel riscaldamento ed il produttore danese di stufe LÖTUS HEATING SYSTEM.

INGHILTERRA

La BRITISHGAS supporta l'applicazione delle CHP (sistemi combinati per la produzione di calore ed energia).

Iniziano ad essere prodotte micro caldaie per l'utilizzo nella singola abitazione. BAXI ECOGEN è una caldaia con produzione di 24 kW di energia termica per riscaldamento ed acqua calda sanitaria ed una capacità produttiva di 1.800 – 2.400 kW di elettricità ogni anno. Questa unità costa circa 5.000 Sterline.

NORMATIVE

Ambiente Qualità Sicurezza

Sistema RAEE operativo dal 19 giugno

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010 è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 marzo 2010 n. 65, "Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature". Con l'attesa pubblicazione del decreto saranno operativi per tutti i commercianti - a partire dal prossimo 19 giugno 2010 - gli obblighi di ritiro dei RAEE introdotti dal decreto legislativo n. 151/2005.

Ricordiamo che il d. lgs. 151 richiede ai distributori e negozianti di assicurare, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno (a fronte, cioè, dell'acquisto di un nuovo prodotto analogo), dell'apparecchiatura usata.

Il regolamento semplificativo, dando seguito a tali disposizioni, ha previsto all'articolo 1 che i distributori (analoghi obblighi sono previsti anche per gli installatori ed i gestori dei centri di assistenza tecnica), al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica, destinata ad un nucleo domestico, assicurano il ritiro gratuito della apparecchiatura che viene sostituita.

Evidenziamo di seguito alcuni degli aspetti principali relativi agli oneri posti a carico dei distributori:

1) **Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali (art. 3).** Le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici sono effettuate previa iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Ai fini dell'iscrizione, i distributori presentano alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente una comunicazione con la quale attestano sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

- la sede dell'impresa;
- l'indirizzo del punto vendita presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto;
- nei casi in cui il raggruppamento sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita, l'indirizzo del luogo presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto, il nominativo o ragione sociale del proprietario dell'area e il titolo giuridico in base al quale avviene l'utilizzo dell'area stessa;
- le tipologie di RAEE raggruppati, con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- la rispondenza ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del d.m. n. 65/2010 del luogo dove i RAEE sono raggruppati;
- gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica degli eventuali mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE;
- il versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

2) Raccolta e raggruppamento dei RAEE (art. 1). Il raggruppamento dei RAEE deve essere effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del Regolamento, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' necessario, inoltre, che il distributore garantisca l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

3) Schedario (art. 1).

I distributori che effettuano il raggruppamento adempiono all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all'atto del ritiro, di uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all'Allegato I del Regolamento semplificato, dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso. Tale schedario dovrà essere conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.

4) Trasporto (art. 2).

Il trasporto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici è effettuato dai distributori, o dai terzi che agiscono in loro nome, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 151/2005 (centri raccolta RAEE istituiti dai singoli Comuni). Il trasporto deve essere accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato II del Regolamento semplificato, numerato e redatto in tre esemplari. Il trasporto dei RAEE deve essere effettuato con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg.

5) Informativa (art. 1).

I distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche, hanno, inoltre, l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.

6) Sanzioni (art. 10).

Coloro che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE sono assoggettati alle sanzioni previste dall'articolo 256 del d. lgs. n. 152/2006 (in caso di attività di gestione rifiuti non autorizzata, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi), e a quelle previste per violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori

e dei formulari di cui all'articolo 258 del medesimo decreto (per l'omessa tenuta è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i rifiuti non pericolosi; per trasporto di rifiuti senza formulario o con indicazione di dati incompleti o inesatti è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro). Rinviamo tutte le aziende associate ad una attenta lettura nel nuovo provvedimento, disponibile all'interno del portale associativo (Area Normative - Ambiente - RAEE) unitamente al testo integrale del decreto 151 con i relativi allegati (compreso l'elenco delle "categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione" del decreto). Ulteriori chiarimenti e approfondimenti dedicati alla gestione e smaltimento dei "RAEE" verranno pubblicati sui prossimi numeri di "ANGAISA Informa".

Area Legale Legislativa

Liberalizzazione attività edilizia

Disegno di legge conversione D.L. n. 40/2010

La Camera dei deputati ha concluso l'esame, in prima lettura, del disegno di legge di conversione del decreto legge n.40 del 2010 (c.d. "decreto incentivi"), approvando, con voto di fiducia il maxitemendamento del Governo, il cui contenuto sostanzialmente riproduce le modifiche introdotte in sede di esame in Commissione. Il testo è stato trasmesso al Senato, dove è stato assegnato alle Commissioni riunite Finanze e Industria per il prosieguo dell'iter di conversione, che dovrà concludersi entro il 25 maggio prossimo. Per quanto riguarda le misure finalizzate a semplificare gli iter burocratici legati alla realizzazione degli interventi edilizi "minori", riteniamo utile anticipare quanto segue. E' stato integralmente sostituito l'articolo 5 del decreto legge originario, volto ad ampliare, mediante la sostituzione dell'articolo 6 del T.U. dell'edilizia (DPR n.380/2001), le tipologie di interventi rientranti nell'attività edilizia "libera" e, quindi, realizzabili senza alcun titolo abilitativo. In particolare, rispetto al testo originario del decreto legge, continuano a non necessitare di alcun titolo abilitativo:

- gli interventi di manutenzione ordinaria;
- gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.

Richiedono, invece, una previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori (e delle eventuali altre autorizzazioni se obbligatorie), da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, i seguenti interventi:

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;

- b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
- c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni;
- d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici;
- e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Il nuovo testo della disposizione, inoltre, sopprime la clausola che faceva salve le disposizioni più restrittive previste dalla disciplina regionale, lasciando alle regioni a statuto ordinario la sola possibilità di estendere la semplificazione ad interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti, di individuare ulteriori interventi edilizi per i quali è necessario trasmettere al comune la relazione tecnica ovvero di stabilire ulteriori contenuti per la medesima relazione tecnica.

Fisco

Detrazioni fiscali 36% e 55%

Gli ultimi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Riportiamo di seguito alcuni chiarimenti relativi alle detrazioni fiscali in oggetto, contenuti nella recente circolare Agenzia Entrate n. 21/E del 23.04.2010.

Detrazione 36% + detrazione mobili 20%

D: Se le fatture d'acquisto dei mobili sono intestate ad un coniuge ed il bonifico è ordinato dall'altro coniuge, chi può avvalersi della detrazione del 20 per cento? Inoltre, se un coniuge ha sostenuto le spese per la ristrutturazione dell'abitazione e l'altro le spese per l'arredo, la detrazione del 20 per cento prevista per quest'ultime spese a chi spetta?

R: La detrazione per l'acquisto dei mobili ed elettrodomestici, prevista dall'art. 2 del decreto legge n. 5 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 2009, segue le medesime regole della detrazione del 36 per cento prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Pertanto, analogamente a quanto consentito per quest'ultima agevolazione, nel caso in cui non ci sia coincidenza tra l'intestazione della fattura e l'ordinante il bonifico, la detrazione per l'acquisto dei mobili spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa, fermo restando naturalmente il rispetto delle altre condizioni richieste, ed in particolare dell'obbligo di annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione.

Nell'ipotesi in cui le spese per la ristrutturazione edilizia siano state sostenute da uno dei coniugi e le spese per l'arredo della medesima abitazione dall'altro, si ritiene che quest'ultima detrazione non possa essere riconosciuta al contribuente che non si avvale della detrazione per le spese di ristrutturazione edili-

zia. L'articolo 2 prevede, infatti, che ai "Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, ..., nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione" delineando, quindi, la detrazione per i mobili come detrazione aggiuntiva rispetto a quella per la ristrutturazione edilizia.

Detrazione 55%. Collaudo fine lavori

D: Entro novanta giorni dalla data di fine lavori deve essere inviata all'ENEA la documentazione prevista dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007 e successive modificazioni. Come precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate la data di fine lavori coincide con la data del "collaudo" ovvero dell'attestazione della funzionalità dell'impianto. Nel caso di interventi per i quali non è previsto il collaudo, come, ad esempio, la sostituzione di finestre comprensive di infissi, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio della documentazione all'Enea, la data di fine lavori può essere autocertificata dal contribuente?

R: Con risoluzione 11 settembre 2007, n. 244, la scrivente ha precisato che la data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'ENEA, coincide con il giorno del cosiddetto "collaudo", a nulla rilevando il momento di effettuazione dei pagamenti.

Nell'ipotesi in cui, in considerazione del tipo di intervento, non sia richiesto il collaudo, si ritiene che il contribuente possa provare la

data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa). Mentre non può ritenersi valida a tal fine una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.

Detrazione 55%. Realizzazione impianto centralizzato riscaldamento.

D: È possibile fruire dell'agevolazione fiscale del 55 per cento, prevista in materia di interventi finalizzati al risparmio energetico, per un intervento che prevede l'installazione di un impianto di riscaldamento centralizzato in un fabbricato in cui solo tre appartamenti su sei, sono già dotati di impianto di riscaldamento?

R: Gli interventi finalizzati al risparmio energetico, per i quali compete la detrazione del 55 per cento sono individuati dall'art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007).

Il comma 347 stabilisce che, per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, è prevista una detrazione dall'imposta lorda pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione medesima di 30.000 euro.

Con circolare 31 maggio 2007, n. 36, è stato precisato che tutti gli interventi finalizzati al risparmio energetico e tipizzati dalla richiamata normativa di riferimento, sono agevolabili solo se realizzati su edifici dotati di impianto di riscaldamento funzionante, presente anche negli ambienti interessati dall'intervento medesimo, eccezion fatta per la installazione dei pannelli solari.

Nell'ipotesi prospettata, solo i tre appartamenti dotati di impianto di riscaldamento nei termini precisati soddisfano la condizione cui è su-

bordinata l'applicazione del beneficio fiscale. La detrazione del 55 per cento, pertanto, non può essere riconosciuta sull'intera spesa sostenuta per l'installazione dell'impianto centralizzato di climatizzazione invernale, riferibile anche al riscaldamento delle unità prive di un preesistente impianto termico, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente. Ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile, sarà utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento.

Il testo integrale della circolare Agenzia Entrate n. 21/E è disponibile all'interno del portale associativo.

LINK: www.angaisa.it • Normative Area Fiscale • Detrazioni fiscali • Detrazione 55%.

Normative tecniche

Detrazione fiscale 55%

Cambiano i requisiti della trasmittanza termica dei vetri
Cambiano dal 1° luglio 2010 i requisiti di trasmittanza termica dei vetri stabiliti dal decreto legislativo n. 192/2005, che detta i requisiti energetici degli edifici. La modifica è contenuta nel decreto legislativo 29 marzo 2010 n. 56 (pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 21 aprile 2010 n. 92). Il decreto interviene sulla tabella 4B dell'allegato C al decreto 192, anticipando di sei mesi l'entrata in vigore dei nuovi requisiti inizialmente previsti a decorrere dal 1° gennaio 2011. Tecnicamente, si tratta dei valori limite della trasmittanza centrale termica U dei vetri espressi in W/m²K. I valori sono differenziati per zona climatica (da 3,7 in zona A a 1,3 in zona F). I limiti non riguardano la detrazione del 55% sugli infissi ad alte prestazioni, per cui valgono i tetti fissati dall'allegato B del DM 11 marzo 2008.

Fonte: **Sole 24 Ore**

Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA: N° 02/48.59.16.22

Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA INFORMA N° 259 - Riservato ai Soci

In questo numero:

- ▶ Detrazione 55%. Nuovi valori trasmittanza termica. D. lgs. n. 56 del 29.03.2010.
- ▶ Detrazioni 36% e 55%. Chiarimenti Agenzia delle Entrate.
- ▶ RAEE. D.M. 8 marzo 2010 n. 65.



Inviare a:

(Ragione Sociale)

(Nome e Cognome)

(Telefax)

(e-mail)

(Timbro e Firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERCIO
IMPRESSE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano
Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22
e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA
sono inoltre
pubblicate su:

BIU&ROSSO

periodico di proprietà Servizi ANGAISA S.r.l.